

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
(ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

(Approvato con deliberazione G.C. n°131 del 10.09.2020)

ART.1 - OGGETTO

1. In attuazione dell'art.1, comma 1090, della L.145/2018, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, della TASI e della TARI.

2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, **è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti delle imposte nell'esercizio fiscale precedente.**

ART. 2 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

ART. 3 – CONDIZIONI

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4 – COMPENSO INCENTIVANTE – SOGGETTI DESTINATARI

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio tributi" il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria e addetto alle entrate dell'ente, il Responsabile di Servizio Economico – Finanziario, e il personale coinvolto nelle operazioni ed attività di accertamento delle entrate tributarie, anche se non specificatamente assegnato all'Ufficio.

Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente, purché con durata superiore a 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

ART. 5 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE - RIPARTIZIONE

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett. c del CCNL 21.05.2018, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, nelle seguenti misure:

- **5%** del maggiore gettito accertato e riscosso per avvisi IMU/TASI/TARI nel caso di:
 - a) provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto di esterni;
 - b) di atti predisposti con il supporto di società incaricata (escluso il caso di affidamento in concessione) dietro "segnalazione qualificata" del servizio tributi;

- **3,5%** del maggiore gettito accertato e riscosso per avvisi IMU/TASI/TARI nel caso di provvedimenti emessi con il supporto di società incaricata (escluso il caso di affidamento in concessione);

2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Servizio in favore del personale indicato all'art. 4, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| • Responsabile del Servizio/Tributo | 40% |
| • Personale coinvolto nelle operazioni collegate all'attività di accertamento | 60% |

3.L'individuazione del personale coinvolto e le percentuali di ripartizione delle somme allo stesso deve essere stabilita dal Responsabile del Servizio/Tributo, sulla base delle specifiche competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati ai fini degli accertamenti tributari.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1.A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area Finanziaria con propria determina provvederà a quantificare la variazione delle somme rimosse in aumento rispetto all'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2.All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti di cui sopra.

Nella relazione è altresì riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto sopra disposto. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di liquidazione degli incentivi.

La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare lordo annuo.

3. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Segretario comunale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, avvia l'*iter* per la liquidazione degli incentivi.

A tal fine acquisisce la relazione di cui al precedente punto 2) e la trasmette all'Organismo Indipendente di Valutazione che valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del Responsabile esprimendo il proprio parere.

Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario generale dispone quindi la liquidazione dell'incentivo.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel fondo ex art.67 del CCNL del 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 68 del medesimo CCNL.

2. Tale risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2020.